

**N. 05113/2014REG.PROV.COLL.
N. 07644/2012 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7644 del 2012, proposto dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

contro

il signor Matteo Michele Lanzetta, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Giuffreda, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Michele Clemente, in Roma, vicolo Orbitelli, n. 31;

la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato - Sezione V, n. 3660/2012, resa tra le parti, di accoglimento dell'appello proposto dal signor Matteo Michele

Lanzetta per l'annullamento della sentenza del T.A.R. della Puglia n. 1718 del 2011, di rigetto del ricorso da esso proposto per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale civile di Foggia n. 1608 del 2007, concernente la restituzione di terreni;

Visto il ricorso in revocazione con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor Matteo Michele Lanzetta;

Vista la istanza depositata il 6 giugno 2014, con la quale il difensore della parte ricorrente in revocazione ha dichiarato la sopravvenienza di carenza di interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, del cod. proc. amm.;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2014 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Gennaro Notarnicola e Carlo Colapinto, su delega dell'avv. Matteo Giuffreda;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in esame il Consorzio per la Bonifica della Capitanata ha chiesto la revocazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato accolto l'appello proposto dal signor Matteo Michele Lanzetta per l'annullamento della sentenza del T.A.R. della Puglia n. 1718 del 2011, di rigetto del ricorso da esso proposto per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale civile di Foggia n. 1608 del 2007 (con cui il Consorzio era stato condannato a restituire all'attore una serie di terreni in agro di San Giovanni Rotondo, in conseguenza dell'inadempimento del Consorzio alle obbligazioni derivanti da un contratto preliminare stipulato

nell'anno 1937 con effetti anticipati), e, in riforma di detta sentenza, è stato accolto il ricorso di primo grado ed ordinato al Consorzio di eseguire detta sentenza del Tribunale di Foggia nei termini indicati, condannando il Consorzio al risarcimento dei danni causati dal proprio ritardo e nominando in qualità di commissario ad acta, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore regionale della Puglia dell'Agenzia del Territorio, o funzionario da lui delegato. Con la sentenza d'appello il Consorzio è stato anche condannato al pagamento delle spese di giudizio per entrambi i gradi.

2.- Con il ricorso per revocazione in esame è stato sostanzialmente sostenuto che nella specie sarebbe ravvisabile l'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, del c.p.c., perché il dispositivo della sentenza conterrebbe statuizioni che non trovano riscontro nella domanda formulata con il ricorso per ottemperanza innanzi al T.A.R., essendo stata resa la revocanda sentenza sul presupposto (assuntamente smentito dagli atti processuali) che il ricorrente, oltre alla restituzione dei suoli, avesse anche preteso l'adempimento della sentenza del Tribunale di Foggia quanto ai capi n. 2 e n. 6.

3.- Con atto depositato il 16.11.2012 si è costituito in giudizio il signor Matteo Michele Lanzetta, che ha contestato l'utilità del proposto gravame, nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo in via principale per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e per lite temeraria, ed in subordine per l'accoglimento senza conseguenze in punto di spese.

4.- Con atto depositato il 24.4.2014 i difensori del signor Lanzetta hanno rinunciato al mandato.

5.- Con atto depositato il 6.6.2014 il difensore dell'appellante Consorzio, premesso che successivamente alla proposizione del gravame è intervenuto tra le parti un accordo transattivo con cui sono state definite tutte le pendenze, concordando l'integrale compensazione delle spese di lite, ha chiesto che venga dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con spese compensate.

6.- Con atto depositato il 20.6.2014 si è costituito un nuovo difensore per detto signor Lanzetta.

7.- Alla pubblica udienza del 24.6.2014 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.

8.- Premette il Collegio che, in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell'introito del ricorso per la deliberazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati.

Considerato che il legale della parte ricorrente in revocazione ha, nel caso che occupa, dedotto il venir meno dell'interesse alla decisione, il ricorso in esame, non avendo il Giudice il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi alla parte appellante nella sua personale valutazione dell'interesse ad agire, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

9.- Sussistono eccezionali ragioni, stante l'accordo transattivo intervenuto

tra le parti, per compensare tra le parti costituite, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l'appello in esame.

Compensa tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

